

Comune di GORIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. __ del
__/__/__

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO	3
ART. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 4 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE	3
ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA (TARIFFE).....	4
ART. 6 ESCLUSIONI E ESENZIONI	4
ART. 7 OBBLIGHI TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI	5
ART. 8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO.....	7
ART. 9 SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO	7
ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE	8
ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA	8
ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	8
ART. 13 CONTENZIOSO.....	8
ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE	9
ART. 15 TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE	9
ART. 17 ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Gorizia nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni contenute nell'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 10 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 6 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015 e dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.REG. Friuli Venezia Giulia n. 0244/2017.
3. Gli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno saranno inseriti nei documenti di bilancio di previsione e successivamente consuntivati nell'ambito dei documenti di Rendiconto.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nel territorio comunale in una delle strutture ricettive o alloggi oggetto di locazione per finalità turistiche disciplinate dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2025, compresi gli alloggi oggetto di locazione breve, ai sensi del D.L. 50/2017, o in un alloggio agriturismo previsto dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 25/1996.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite al comma 1, ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 4

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli alloggi oggetto di locazione breve e turistica di cui all'articolo 3, comma 1 che si trovano nel territorio comunale.
2. L'imposta di soggiorno è corrisposta dai soggetti di cui al comma 1 ai gestori delle strutture ricettive o ai gestori degli alloggi agrituristici o oggetto di locazione breve e turistica presso i quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, su incarico dei soggetti gestori.

3. ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva, il gestore degli alloggi agrituristici e il soggetto gestore degli alloggi di cui alla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2025, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dal presente Regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive e delle norme vigenti in materia di Trattamento dei Dati Personali.
5. L'imposta potrà essere riscossa anche attraverso i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che saranno tenuti al rispetto degli obblighi del presente Regolamento.

I sopracitati soggetti sono responsabili dell'imposta di soggiorno e provvedono alla riscossione dell'imposta, nonché rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.

ART. 5

MISURA DELL'IMPOSTA (TARIFFE)

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi situati nel territorio comunale ed è graduata e commisurata con riferimento alla normativa regionale in materia in relazione alla tipologia ed ubicazione delle strutture, comprese quelle all'aria aperta.
2. Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), entro le misure minime e massime previste dall'art. 10, comma 5 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015.
In sede di prima applicazione dell'imposta, le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle strutture sono determinate come da Allegato 1) al presente Regolamento.

ART. 6

ESCLUSIONI E ESENZIONI

1. Sono esclusi dall'imposta gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Gorizia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.REG. Friuli Venezia Giulia n. 0244/2017.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- b. i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
- c. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti, le cui predette condizioni risultino certificate, ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza ed il loro accompagnatore;
- d. studenti partecipanti a gite scolastiche, senza limite di età;
- e. i soggetti che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio comunale e coloro che li assistono in ragione di un accompagnatore per paziente; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;
- f. i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di due accompagnatori per minore; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;
- g. le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ai sensi della L. n. 104/1992 o con invalidità pari o superiore al 80% la cui condizione di invalidità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- h. gli autisti di pullman e gli operatori turistici durante lo svolgimento delle attività di accompagnamento a gruppi;
- i. il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile per esigenze di servizio;
- j. i docenti accompagnatori in servizio durante visite d'istruzione scolastica, nella misura di uno ogni 15 studenti accompagnati;
- k. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive e negli alloggi di cui all'art. 3, comma 1, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- l. il personale dipendente della struttura;
- m. il Comune di Gorizia per i pernottamenti richiesti dal Comune stesso nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

ART. 7

OBBLIGHI TRIBUTARI E AMMINISTRATIVI

1. I soggetti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive o i propri immobili o i propri agriturismi e a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato

versamento da parte del soggetto passivo, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

3. I soggetti di cui al comma 1, in qualità di responsabili di imposta, sono tenuti a:

- a. in fase di costituzione e applicazione della nuova imposta e in seguito contestualmente con l'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione della/e propria/e struttura/e nel gestionale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
- b. informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica ed ogni altro strumento utile a tal fine, che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni previste.

Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;

- c. richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza;
- d. richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 4, comma 1, di apposite dichiarazioni da presentare al Comune per l'esclusione o l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 6;
- e. presentare al Comune in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dallo stesso, un prospetto di versamento trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli.

La presentazione di detto prospetto di versamento deve essere effettuata entro il quindicesimo (15) giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (15 aprile. 15 luglio. 15 ottobre e 15 gennaio). Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. Il prospetto di versamento va presentato anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta;

- f. riversare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto del prospetto di versamento con le modalità stabilite dal Comune.

In caso di omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati al versamento della stessa, in qualità di responsabili del pagamento con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo.

4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la comunicazione e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 6/2021 che recepisce il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da trasmettere cumulativamente ed esclusivamente attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

ART. 8

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione dei prospetti di versamento trimestrali e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della L. 296/2006 e di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 9

SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Per le violazioni di natura tributaria si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 473/1997.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alle scadenze indicate nell'art. 7, comma 3, lettera f) del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 5, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure indicate nell'articolo stesso.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 10
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione:
 - a. dell'obbligo di presentazione del prospetto di versamento trimestrale o per incompleto o infedele prospetto di versamento trimestrale, di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00;
 - b. degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00;
 - c. all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. b) e per la mancata trasmissione della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 3, da parte dei soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 100 per ogni singola contestazione.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si fa riferimento alle disposizioni previste dalla L. 689/1981.

ART. 11
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ART. 12
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza computo dei relativi interessi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze.
La compensazione è effettuata mediante apposita istanza che deve contenere l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

ART. 13
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

ART. 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera della Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione dell'imposta, predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati delle persone fisiche che soggiornano nelle strutture ricettive, negli alloggi oggetto di locazione breve e turistica e negli agriturismi, soggette al presente Regolamento, dovranno essere trattati e protetti dalle strutture stesse che li acquisiscono, nel pieno rispetto della normativa del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, sulla base di misure tecniche adeguate e previa consegna dell'informativa.
2. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, derivante dall'applicazione del presente Regolamento, sarà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

TIPOLOGIA	TARIFFA
Strutture ricettive alberghiere e unità abitative ammobiliate ad uso turistico - 4 stelle e superiori	€ 2,50
Strutture ricettive alberghiere e unità abitative ammobiliate ad uso turistico - 3 stelle e 3 stelle superior	€ 2,50
Strutture ricettive alberghiere e unità abitative ammobiliate ad uso turistico - 2 stelle	€ 2,00
Strutture ricettive alberghiere e unità abitative ammobiliate ad uso turistico - 1 stella	€ 1,50
Bed & Breakfast - Superior	€ 2,50
Bed & Breakfast - Comfort	€ 2,50
Bed & Breakfast - Standard	€ 2,00
Casi non previsti nelle tipologie precedenti	€ 1,50
<i>N.B.</i> Le tariffe si intendono al giorno per persona a singolo pernottamento fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.	